

# **Decreto 24 luglio 2006 - Modello di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di conciliazione e requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori.**

**Dipartimento per gli Affari di Giustizia**

**Il Direttore Generale della Giustizia Civile**

**VISTO** l'art. 3, comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

**VISTO** l'art. 5, comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 nel quale si dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi di conciliazione approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

**VISTO** l'art. 10, comma 5 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 nel quale si dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi di conciliazione deve, altresì, stabilire i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, lett. d;

**SENTITO** il Comitato degli esperti nominati ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 che ha valutato la rispondenza del modello di domanda, comprensivo degli allegati, ai criteri previsti dalla legge e dal D.M. 23 luglio 2004 n. 222, nonché l'idoneità dei requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione, come di seguito determinati dal responsabile;

**APPROVA**

l'allegato modello di domanda con acclusa nota esplicativa e i criteri ivi stabiliti;

**APPROVA**

i seguenti requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione:

1. attestazione di impegno a svolgere corsi di formazione per conciliatori, ciascuno per un numero massimo di 30 partecipanti, con le seguenti caratteristiche:
  - almeno 32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della

conciliazione; esperienze internazionali e principi comuni tari; compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa;

- almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all'art. 1 d.lgs 17 gennaio 2003, n. 5; i riti societari di cognizione ordinaria e sommaria
2. attestazione di disponibilità di strutture e locali idonei a consentire lo svolgimento dei corsi di formazione di cui sopra;
  3. attestazione di disporre di almeno 3 formatori che siano in possesso dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori e che abbiano maturato esperienza almeno triennale quali docenti in corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche;
  4. attestazione di impegno a svolgere, a pena di decadenza dall'accreditamento, almeno 90 ore annuali dedicate all'attività di formazione dei conciliatori.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata.

Roma, 24 luglio 2006

IL DIRETTORE GENERALE  
Alfonso Papa